



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03793 DEL DEP. DORI
(res. n. 382 del 15 novembre 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante formula nuovi quesiti in merito alla questione della funzionalità dell'applicativo *App*, applicativo unico di gestione del processo penale telematico (PPT) entrato in funzione il 14 gennaio 2024, chiedendo *“se il Ministro interrogato intenda spiegare per quale motivo a oggi non siano state superate le criticità evidenziate in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte”*.

Come già evidenziato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso tema, la digitalizzazione della giustizia penale costituisce uno degli obiettivi inseriti nel PNRR e, ad oggi, ha preso avvio solo per la fase delle indagini preliminari, essendo prevista dall'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 l'obbligatorietà del deposito telematico, per i soggetti abilitati interni (pubblici ministeri e giudici), nell'ambito dei procedimenti di archiviazione a conclusione delle indagini preliminari.

Quanto al funzionamento dell'applicativo, dopo una prima fase di fisiologico assestamento il monitoraggio dei flussi telematici ha consentito di appurare che ormai l'applicativo è utilizzato costantemente per i depositi di atti processuali nell'ambito del procedimento per l'archiviazione della notizia di reato.

Trattasi, peraltro, di un applicativo che ha conosciuto significative implementazioni frutto del costante confronto tra rappresentanti del Ministero ed esponenti degli uffici giudiziari, sviluppatosi nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia e composto anche da magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

A questo proposito si rappresenta che lo scorso 18 ottobre è stata messa in esercizio la versione c.d. APP2.0, cioè una nuova scrivania digitale che, proprio seguendo i *desiderata* espressi dagli uffici giudiziari, presenta relevantissime novità in tema, a titolo esemplificativo, di: contatori; ricerca fascicoli; fascicoli in evidenza; atti ricevuti da lavorare e in lavorazione; bozze e atti in lavorazione; visualizzazione calendario udienze; consultazione fascicolo (copertina); ricerca fascicolo; caricamento di documento senza apposizione firma.

Quanto alle criticità segnalate dall'interrogante, va, dunque, innanzitutto ribadito che mancano riscontri oggettivi circa un'insufficienza della rete *internet* nel sostenere l'attività di trasmissione telematica degli atti processuali, non constando segnalazioni di blocchi o collassi frequenti del sistema.

In merito poi al dedotto pericolo di perdita dei documenti in corso di elaborazione, secondo quanto verificato dalla competente articolazione ministeriale tra il 1° settembre 2024 e il 31 ottobre 2024 risultano aperti dagli utenti degli uffici giudiziari italiani un totale di 785 *ticket* di II livello; di questi, soltanto 5 sono i *ticket* aperti con un oggetto basato sulla "instabilità" del sistema, che sarebbe stata riscontrata durante la redazione di provvedimenti tramite il *wizard* di *Word Online*.

Peraltro, la problematica comune ai 5 *ticket* sopra elencati risulta legata all'impossibilità di recuperare il documento modificato tramite *Word Online* quando il sistema informatico sia stato lasciato inattivo. Basta, dunque, che il magistrato, quando abbia necessità di allontanarsi dal PC, salvi il documento come bozza, chiudendo la scheda di *Word Online* e, tramite APP, utilizzando il pulsante "Approva (firma dopo)", così consentendo il salvataggio nel sistema di una copia del testo fino a quel momento elaborato.

Sulla riferita mancanza dei c.d. “modelli di atti”, si rappresenta che la competente articolazione ministeriale è costantemente impegnata nell’attività di implementazione dei *template* dei provvedimenti, secondo un programma di lavoro che è di tipo incrementale e progressivo.

In ogni caso, l’applicativo già consente al magistrato di caricare autonomamente i propri *files*, contenenti i provvedimenti redatti senza necessità di ricorrere ai c.d. “modelli”, proprio per evitare qualsivoglia blocco nel flusso telematico.

Quanto poi all’attività rimessa alla segreteria del pubblico ministero con riferimento alla lavorazione dei provvedimenti redatti dal magistrato, va chiarito che tale non consiste in una convalida del provvedimento, ma nella consueta attività che la segreteria è chiamata a svolgere nell’ambito della regolare formazione e tenuta dei fascicoli informatici e che richiede semplicemente – come già avviene nel sistema analogico – una annotazione da parte del segretario dell’avvenuto deposito del provvedimento da parte del magistrato.

Circa la mancata verifica di coerenza tra l’atto depositato dall’avvocato tramite il Portale per il deposito degli atti penali (PdP) e il *nomen* utilizzato dal professionista, va considerato che è onere del difensore classificare correttamente l’atto in deposito per garantire una celere implementazione del fascicolo penale digitale, ragion per cui il sistema non prevede un controllo contenutistico di quanto depositato telematicamente dal professionista.

Occorre infine chiarire che l’applicativo, all’atto dell’iscrizione di una notizia di reato su denuncia o querela di soggetti abilitati esterni, non opera alcuna automatica qualificazione giuridica del fatto. Il sistema rimette esclusivamente al magistrato la valutazione circa il reato da iscrivere, con ciò garantendo in pieno il doveroso rispetto per l’autonomia e l’indipendenza dell’attività giurisdizionale in perfetta osservanza del disposto di cui all’art. 335 c.p.p.

Da ultimo, si rappresenta che, recependo le istanze provenienti dagli uffici giudiziari, è stata appena varata una modifica del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 tesa a meglio definire i tempi di transizione al nuovo regime di deposito telematico

nell'ambito del processo penale. E' stato introdotto, infatti, un regime di c.d. doppio binario (analogico e telematico) per tutti gli atti depositati dai magistrati nella fase delle indagini preliminari e per i provvedimenti cautelari, sia personali che reali, innanzi agli uffici giudiziari di primo grado.

Di tale intervento potranno giovare gli uffici giudiziari per adeguare gradualmente le loro modalità di lavoro al definitivo e completo passaggio al processo penale telematico.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)